



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
1° Sezione Civile

Il Giudice Designato, dott.ssa Daniela Bianchini, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile iscritta al n. R.G. 79441/2013 e vertente

TRA

SAPIA PIETRO
COSTANTINI ANTONIO
TAGLIAFERRO LUIGI

rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Vittorio Mormando, Paolo Mormando ed Angela De Michele ed elettivamente domiciliati in Roma, via Agostino Richelmy n. 38, presso lo studio dell'Avv. Angela De Michele come da delega in calce al ricorso;

RICORRENTI

E

E.N.P.A.B., Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi,
in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

RESISTENTE

OGGETTO: ricorso ex art. 700 c.p.c. *ante causam*.

MOTIVAZIONE

Visto il ricorso ex art. 700 c.p.c. *ante causam* depositato nell'interesse di Sapia Pietro, Costantini Antonio e Tagliaferro Luigi, biologi iscritti all'albo dell'Ordine Nazionale dei biologi e, come tali, titolari del diritto di elettorato attivo, ricorso pervenuto in sezione il 2 dicembre 2013; rilevato che l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi, istituito come fondazione di diritto privato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, è l'Ente che assicura, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la copertura previdenziale obbligatoria ai biologi iscritti all'Ordine, che esercitano attività autonoma di libera professione, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato; che il funzionamento di detto Ente è regolato dallo Statuto approvato dai Ministeri vigilanti il 2 settembre 2013 con decreto interministeriale CdG: MA004.A007.11434, ove sono previsti quali organi: il Consiglio di Indirizzo Generale, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Collegio dei Sindaci;

che sono state indette per i giorni 14 e 15 dicembre 2013 in prima convocazione e per i giorni 18 e 19 gennaio 2014 in seconda convocazione le elezioni dirette al rinnovo del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;

che l'art. 6 del citato Statuto stabilisce criteri che un apposito regolamento elettorale dovrà rispettare e, in particolare, che "siano previsti a livello regionale o provinciale, in funzione del numero degli iscritti, appositi seggi elettorali per l'espressione e la raccolta del voto e presso la sede dell'Ente il seggio elettorale centrale per lo spoglio delle schede telematiche";

che, invece, l'art. 10 del Regolamento elettorale dell'Ente, approvato in data antecedente il 28 agosto 2013, prevede concrete modalità di voto che contrastano con quanto stabilito dallo Statuto e, segnatamente, la possibilità per l'elettore di esprimere il proprio voto anche mediante qualunque connessione internet collegandosi al sito www.enpab.it ed accedendo, con le proprie credenziali, all'Area riservata e successivamente all'Area ELEZIONI;

che tale modalità di voto appare in contrasto non solo con quanto stabilito nello Statuto, ma anche con i più generali principi costituzionalmente garantiti di personalità e segretezza del voto (art. 48 Cost.), peraltro richiamati nello stesso Regolamento elettorale, il cui art. 9 afferma che "Le elezioni si svolgono a voto segreto, e senza ammissione di deleghe";

che, invero, la modalità di voto implicante la trasmissione del voto mediante terminali privati, non posizionati in luoghi identificati o comunque non sorvegliati, non sembra garantire la necessaria segretezza del voto, non potendosi escludere la possibilità che l'elettore esprima il proprio voto in presenza di terzi;

che, parimenti, tale modalità di voto non sembra garantire la necessaria personalità del voto, non potendosi escludere la possibilità che l'elettore ceda ad altri soggetti le proprie credenziali, disattendendo di fatto la disposizione che vieta l'ammissibilità della delega al voto;

che, nella fattispecie, si ravvisano pertanto entrambi i presupposti della misura cautelare richiesta: il "fumus boni iuris", in ragione del dedotto diritto di voto in linea con le garanzie di segretezza e personalità, ed il "periculum in mora", in considerazione del pregiudizio che potrebbe derivare dallo svolgimento della competizione elettorale secondo le modalità descritte nel Regolamento elettorale e non più utilmente emendabile all'esito dell'eventuale giudizio di merito;

che, infine, ricorrono particolari ragioni di urgenza atte a giustificare l'adozione del presente provvedimento "inaudita altera parte", in quanto le elezioni di cui trattasi sono state indette, in prima convocazione, per i giorni 14 e 15 dicembre 2013;

P.Q.M.

Visto l'art. 669-sexies c.p.c.:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone che le operazioni di voto indette per i giorni 14 e 15 dicembre 2013 in prima convocazione per il rinnovo dei componenti il Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione dell'E.N.P.A.B. vengano immediatamente sospese;
- fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé per il giorno 27 dicembre 2013, ore 12.00;
- assegna all'istante termine perentorio fino al 21 dicembre 2013 per la notifica del ricorso e del presente decreto.

Si comunichi.

Roma 13 dicembre 2013

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Il Giudice Designato
Dott.ssa Daniela Bianchini

13/12/13
Dott.ssa Daniela Bianchini
Cancelliera

